Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 31 agosto 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 240 DEL 31 AGOSTO 1984:

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1984.

Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1984.

Autorizzazione alla RAI per l'avvio di una fase sperimentale di trasmissioni al pubblico e di introduzione graduale del servizio televisivo stereofonico.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1984.

Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo.

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1984.

Autorizzazione alla RAI per l'apertura al pubblico del servizio sperimentale di televideo.

(Da 4365 a 4368)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 524.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario orientale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 26, relativo al corso di laurea in lettere, allo elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente insegnamento:

etnologia del sub-continente indiano.

Art. 2.

Nell'art. 28, relativo al corso di laurea in filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente insegnamento:

etnologia del sub-continente indiano.

Art. 3.

Nell'art. 30, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, all'elenco degli insegnamenti complementari sono inclusi i seguenti insegnamenti:

etnologia del sub-continente indiano;
storia, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese.

Art. 4.

Nell'art. 34, relativo al corso di laurea in lingue e civiltà orientali, l'insegnamento fondamentale di « storia contemporanea dell'Asia », per la sezione estremo Oriente, cambia denominazione in « storia della Cina ».

Nello stesso articolo, all'elenco degli insegnamenti complementari per la sezione estremo Oriente, l'insegnamento di « storia delle istituzioni giuridiche e sociali dell'estremo Oriente » cambia denominazione in « storia politica e sociale dell'estremo Oriente ».

Nello stesso articolo, inoltre, all'elenco degli insegnamenti complementari per la sezione estremo Oriente è incluso il seguente insegnamento:

etnologia del sub-continente indiano.

Art. 5.

Nell'art. 37, lettera *f*), relativo al corso di laurea in filologia e storia dell'Europa orientale, all'elenco degli insegnamenti complementari comuni ai quattro indirizzi è incluso il seguente insegnamento:

etnologia del sub-continente indiano.

Art. 6.

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze politiche, al primo comma, lettera *d*), l'indirizzo « Oriente » del biennio di specializzazione viene sostituito con la seguente nuova denominazione: « Asia e Africa ».

Nel terzo comma del medesimo articolo, la frase « ... non più di due insegnamenti obbligatori », viene sostituita con la seguente: « ... non più di tre insegnamenti obbligatori ».

Inoltre il quinto comma è soppresso e sostituito dal seguente:

La facoltà sceglie gli insegnamenti, entro il limite massimo di quindici, sulla base dei seguenti elenchi:

a) *Indirizzo politico - internazionale*:
antropologia culturale;
diritto amministrativo;
diritto delle Comunità europee;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
diritto parlamentare comparato;
diritto privato comparato;
diritto pubblico dell'economia ;
economia internazionale;
economia e politica monetaria;
filosofia della politica;
geografia politica ed economica;
istituzioni di diritto privato;
politica comparata;
politica economica e finanziaria;
relazioni internazionali;
scienza della politica;
storia delle dottrine economiche;
storia delle relazioni internazionali;
teoria e politica dello sviluppo economico.

b) *Indirizzo storico politico*:

antropologia culturale;
demografia storica;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
etnologia;
filosofia del diritto;
filosofia della politica;
geografia politica ed economica;
istituzioni di diritto penale;
metodologia delle scienze sociali;
relazioni industriali;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia dell'Africa del nord;
storia dell'Africa sub-sahariana;
storia dell'America latina;
storia del diritto moderno e contemporaneo;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia delle dottrine economiche;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle missioni;
storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
storia delle relazioni internazionali;
storia dell'Europa orientale;
storia del movimento operaio;
storia e civiltà dell'estremo Oriente;
storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
storia economica;
storia medioevale;
storia moderna e contemporanea del Giappone;
storia moderna e contemporanea della Cina;
storia moderna e contemporanea del sub-continente indiano;
storia sociale;
teoria e politica dello sviluppo economico;
storia contemporanea dell'Asia.

c) *Indirizzo Europa orientale*:

diritto dei Paesi socialisti;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto parlamentare comparato;
economia dei Paesi socialisti;
economia internazionale;
geografia politica ed economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni politiche e sociali dell'Europa orientale;
metodi e sistemi di pianificazione dell'Europa orientale;
organizzazione internazionale;
sistemi economici comparati;
storia agraria;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia dei popoli della Siberia e dell'Asia centrale sovietica;
storia delle chiese e dei movimenti religiosi dell'Europa orientale;
storia delle istituzioni politiche;
storia dell'Europa orientale;
storia del movimento operaio;
storia dell'Unione sovietica;
storia economica;
storia economica dell'Europa orientale;
storia medioevale.

Indirizzo Asia - Africa - Materie comuni alle tre sezioni:

antropologia economica;
diritto internazionale;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
etnologia;
geografia politica ed economica;
sociologia della modernizzazione;
storia agraria;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia delle relazioni internazionali;
storia economica;
storia sociale.

A) *Sezione Africa*:

antropologia culturale;
religioni e istituzioni dell'Africa;
sistemi economici comparati dell'Africa;
sistemi politici e sociali dell'Africa contemporanea;
storia dell'Africa del nord;
storia dell'Africa sub-sahariana;
storia e istituzioni etiopiche;
teoria e politica dello sviluppo economico;

B) *Sezione vicino e medio Oriente*:

diritto musulmano;
islamistica;
istituzioni politiche e sociali dell'India;
religioni e filosofia dell'India;
sistemi economici dei Paesi arabi;
storia contemporanea del vicino Oriente;
storia della Turchia e dell'impero ottomano;
storia dell'Iran e dell'Asia centrale;
storia del vicino Oriente pre-islamico;
storia e civiltà del vicino e medio Oriente dall'avvento dell'Islam all'età moderna;
storia moderna e contemporanea del sub-continente indiano.

C) *Sezione estremo Oriente*:

religioni e filosofie dell'estremo Oriente;
sistemi economici dell'estremo Oriente;
storia della Corea e dell'Asia nord-orientale;
storia dell'Asia sud-orientale;
storia delle istituzioni giuridiche e sociali dello estremo Oriente;
storia del Vietnam;
storia e civiltà dell'estremo Oriente;
storia moderna e contemporanea del Giappone;
storia moderna e contemporanea della Cina.

Art. 7.

Nell'art. 70, dopo « lingua inglese (biennale) » è inserita « lingua tedesca (biennale) ».

Art. 8.

Nell'art. 74, relativo all'esame di laurea, il secondo comma viene soppresso e sostituito dal seguente:

« Il tema dell'elaborato di laurea deve rientrare nell'ambito di una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli esami e deve essere coerente con l'indirizzo prescelto. L'argomento viene concordato tra il candidato e il professore della materia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunqe spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1984, n. 525.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 45 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia l'insegnamento di « fisica nucleare applicata alla medicina » cambia la denominazione in quella di « medicina nucleare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1984, n. 526.

Approvazione della tabella per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1983-85 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, relativa ai contributi a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della citata legge, detta tabella deve essere sottoposta a revisione per il triennio 1983-85;

Ritenuto che la documentazione in ordine all'approvazione dei bilanci per il 1983 e dei programmi triennali d'attività prodotta dal Centro studi di politica internazionale (C.E.S.P.I.), dal Centro italiano giovanile per le relazioni internazionali (C.I.G.R.I.) e dal Comitato atlantico non è conforme ai requisiti di legge e di statuto, onde detti enti non possono essere inseriti in tabella;

Sentito il parere delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la tabella allegata al presente decreto per l'erogazione del contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 1983-85 a favore degli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri in revisione della tabella allegata alla legge 28 dicembre 1982, n. 948.

Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1984

PERTINI

ANDREOTTI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1984
Registro n. 11 *Esteri, foglio n.* 301

TABELLA

Ente		Importo
1) Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa	Lit.	310.000.000
2) Centro italiano di formazione europea	»	10.000.000
3) Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee	»	35.000.000
4) Centro per le relazioni italo-arabe	»	50.000.000
5) Centro di studi americani	»	25.000.000
6) Consiglio italiano del movimento europeo	»	220.000.000
7) Istituto affari internazionali	»	255.000.000
8) Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente	»	700.000.000
9) Istituto per l'Oriente C.A. Nallino	»	50.000.000
10) Istituto per gli studi di politica internazionale	»	420.000.000
11) Istituto universitario di studi europei	»	40.000.000
12) Istituto italiano per l'Asia	»	40.000.000
13) Istituto per la cooperazione politica, economina e culturale internazionale	»	10.000.000
14) Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America latina e medio Oriente	»	10.000.000
15) Società italiana per l'organizzazione internazionale	»	450.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 1984.

Deroga al divieto di assunzione previsto dall'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Viste le richieste pervenute da varie amministrazioni con le quali è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione, nell'anno 1984, di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quelle amministrazioni;

Considerato che tali richieste sono state condivise e sostenute da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nelle suddette amministrazioni al fine di consentire alle medesime di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussistono, nei casi prospettati, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza è autorizzato a procedere al richiamo in servizio per un anno, ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, di sei ufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il Ministero della difesa è autorizzato a richiamare in servizio il sottotenente di fanteria (paracadutista) Marino Brognoli.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a procedere all'assunzione di diciassette procuratori, vincitori di concorso, nel ruolo della carriera di concetto tecnica dell'Amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette - Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Art. 4.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad effettuare le seguenti nomine per il Corpo della guardia di finanza:

a) sottotenenti provenienti dall'Accademia . . . 65
b) sottotenenti provenienti dai marescialli . . . 22
c) sottotenenti provenienti dagli ufficiali di complemento del Corpo 50
d) vicebrigadieri provenienti dagli appuntati del Corpo 500

Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato per le esigenze del Corpo della guardia di finanza a procedere ai seguenti reclutamenti:

a) allievi ufficiali per i corsi normali dell'Accademia 77
b) allievi sottufficiali per i corsi ordinari della Scuola sottufficiali 1.210
c) vicebrigadieri provenienti dagli appuntati del Corpo 500
d) allievi finanzieri 2.200

nonché alle seguenti riammissioni in servizio:

a) vicebrigadieri 5
b) militari di truppa 50

Art. 5.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad assumere:

dieci consiglieri (categoria VII) delle opere civili ed impiegati tecnologici, vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1982;

quarantaquattro dattilografi (categoria IV) vincitori ed idonei di concorsi circoscrizionali pubblici e riservati al personale precario.

Art. 6.

La società Sepsa di Napoli — concessionaria delle ferrovie cumana e circumflegrea e dei servizi automobilistici integrativi e dell'isola d'Ischia — è autorizzata ad assumere centoquarantadue unità di personale, ripartito come segue:

funzionario principale 1
programmatore 2
macchinista 12
gestore 4
capostazione 11
segretario 2
conduttore 31
operaio 31
cantoniere 6
manovale 42

Art. 7.

La Corte dei conti è autorizzata a procedere all'assunzione di sessantacinque vice direttori di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva, vincitori di concorsi.

Art. 8.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata ad assumere quattordici vincitori di concorso così distinti: due collaboratori amministrativi, tre archivisti dattilografi, sette operatori tecnici e due assistenti tecnici. E' autorizzata altresì ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per due turni trimestrali, dieci unità di personale della carriera esecutiva.

Art. 9.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad assumere per le esigenze degli stabilimenti termali e della casa di riposo di Camogli duecentocinquantuno unità di personale tra operatori tecnici ed agenti tecnici, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 10.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » è autorizzato ad assumere ventisei vincitori di concorso così distinti: sei collaboratori e venti archivisti dattilografi del ruolo amministrativo.

Art. 11.

L'Istituto nazionale di fisica nucleare è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, trenta unità di personale ricercatore e tecnico altamente specializzato.

Art. 12.

L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) è autorizzato ad assumere venti neolaureati nelle discipline economico-politico-giuridiche, previa selezione tramite corso di formazione di tre mesi, assistito da borsa di studio. E' autorizzato altresì ad assumere quattordici funzionari e undici impiegati da applicare alle seguenti funzioni: « pianificazione e controllo », « finanza », « studi e strategie », « legale-tributario » e « relazioni esterne ».

Art. 13.

L'Istituzione dei concerti e del teatro lirico « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari è autorizzato ad assumere, per le esigenze delle stagioni liriche estiva ed invernale 1984, ventotto professori di orchestra, sei maestri collaboratori, trenta operai addetti al palcoscenico, dieci artisti del coro.

Art. 14.

L'Automobile club d'Italia, per le esigenze del pubblico registro automobilistico, è autorizzato ad assumere, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70, trecento unità di personale, oltre quelle assunte nell'anno 1983.

Art. 15.

Il comune di Massarosa (Lucca) è autorizzato ad assumere diciotto unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

due istruttori tecnici, un assistente sociale, sei collaboratori amministrativi, tre operatori di vigilanza, due operatori tecnici specializzati, due operatori servizi sociali, due operatori qualificati.

Art. 16.

Il comune di Toirano (Savona) è autorizzato ad assumere dodici unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

un applicato affari generali, due capi guida, otto guide, un vigile urbano messo (stagionale).

Art. 17.

Il Consorzio idrico interprovinciale dell'Alto Calore - Avellino è autorizzato ad assumere sette unità di personale, relative alle seguenti qualifiche:

sei agenti tecnici idraulici, un operaio meccanico idraulico.

Art. 18.

La comunità montana delle Valli del Taro e Ceno - Borgo Val di Taro è autorizzata ad assumere un addetto di segreteria per il funzionamento della struttura di coordinamento del centro di formazione professionale.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1984
Registro n. 7 *Presidenza, foglio n.* 313

(4517)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 1984.

Determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dei relativi prezzi di vendita al pubblico, con decorrenza 1° luglio 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1983, registro n. 34 Finanze, foglio n. 336, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1983, n. 179, concernente la determinazione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dei relativi prezzi di vendita al pubblico per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1984, registro n. 4 Finanze, foglio n. 301, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 febbraio 1984, n. 36, recante la proroga, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1984, delle aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e dei relativi prezzi di vendita al pubblico stabiliti col citato decreto 20 giugno 1983;

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1983, n. 180, che all'art. 2 detta norme per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 della citata legge n. 198/1983;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1972, registro n. 64 Finanze, foglio n. 14, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1972, n. 337, con il quale l'aggio di vendita sui fiammiferi è stato fissato nella misura unica dell'8 per cento;

Valutati gli elementi tecnico-economici forniti il 30 maggio 1984 dalla commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Viste le proposte presentate il 25 giugno 1984 dall'anzidetto comitato di cui all'art. 5 della legge numero 198/1983;

Riconosciuta la necessità, rappresentata dal suddetto comitato, di rideterminare con effetto dal 1° luglio 1984 le aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

Decreta:

Articolo unico

Fermi restando i prezzi di vendita al pubblico fissati con i decreti ministeriali 20 giugno e 31 dicembre 1983, citati nelle premesse, con effetto dal 1° luglio 1984 le aliquote d'imposta di fabbricazione sui fiammiferi vengono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione Lire	Imposta sul valore aggiunto Lire
1) Scatola di cartone con 80 cerini al sesquisolfuro di fosforo denominati « Cerini S/80 » .	54,2900	30,5100
2) Scatola di cartone o di legno con 50 cerini ridotti al fosforo amorfo	27,2450	15,2550
3) Scatola di cartone o di legno con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Svedesi S/40 »	26,9950	15,2550
4) Bossolo di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo con capocchia variamente colorata	117,4800	61,0200
5) Scatola di legno con 30 fiammiferi controvento di legno paraffinato al fosforo amorfo . . .	122,4800	61,0200
6) Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo denominati « Caminetto »	412,2500	762,7500
7) Bustina di cartone con 20 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	21,55875	11,44125
8) Bustina di cartone con 30 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	25,0450	15,2550
9) Bustina di cartone con 40 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	44,9175	22,8825
10) Bustina di cartone con 60 fiammiferi di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	71,2900	30,5100
11) Busta di cartone con 20 fiammiferi giganti di legno paraffinato al fosforo amorfo del tipo « Minerva »	120,4800	61,0200
12) Busta di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari » . . .	64,5400	30,5100
13) Scatola di cartoncino con 100 fiammiferi di legno paraffinato al sesquisolfuro di fosforo denominati « Familiari S/100 ».	61,5400	30,5100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *agosto* 1984
Registro n. 48 *Finanze, foglio n.* 185

(4524)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 17 marzo 1984.

Autorizzazione all'emissione, nel 1985, di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, fra l'altro, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il turismo »;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1982, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1982, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il folklore italiano »;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di tre serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « Il lavoro italiano per il mondo », « La salvaguardia della natura » e « Le costruzioni automobilistiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1985, altri francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « Il turismo », « Il patrimonio artistico e culturale italiano », « Il folklore italiano », « Il lavoro italiano per il mondo », « La salvaguardia della natura », e « Le costruzioni automobilistiche italiane »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1985, una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica: « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1985, interi postali ordinari, aventi come tematica « Il Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1620 del 6 marzo 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1985, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « Il turismo », « Il patrimonio artistico e culturale italiano », « Il folklore italiano », « Il lavoro italiano per il mondo », « La salvaguardia della natura » e « Le costruzioni automobilistiche italiane ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, a partire dal 1985, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « I problemi del nostro Paese e del nostro tempo ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, nel 1985, di interi postali ordinari, aventi come tematica « Il Santo Natale ».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli e degli interi postali di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 marzo 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1984
Registro n. 25 Poste, foglio n. 301

(4454)

DECRETO 3 maggio 1984.

Valore e caratteristiche di quattro francobolli ordinari aventi come tematica « La salvaguardia della natura ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto interministeriale 24 gennaio 1983, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1984, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematica « La salvaguardia della natura »;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare i suddetti francobolli ai « Boschi » e al « Corpo forestale dello Stato »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1624 del 17 aprile 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi quattro francobolli ordinari tematici appartenenti alla serie « La salvaguardia della natura » dedicati ai « Boschi » e al « Corpo forestale dello Stato », nel valore unico da L. 450.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colore: quadricromia; foglio: i quattro francobolli sono riuniti in quartine sullo stesso foglio, ogni foglio contiene dieci quartine.

Le vignette riproducono ciascuna un aspetto della salvaguardia della natura e precisamente:

il lavoro svolto dal Corpo forestale dello Stato;
la prevenzione degli incendi nelle foreste;
la difesa della natura dai rifiuti e dall'inquinamento;
l'opportunità di evitare nuovi insediamenti edilizi in prossimità dei boschi.

Comuni ai francobolli la leggenda « SALVAGUARDIAMO I BOSCHI » la scritta « ITALIA » ed il valore « 450 ». Nel primo soggetto figurano gli stemmi antico e moderno del Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1984

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1984
Registro n. 25 Poste, foglio n. 324

(4455)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 agosto 1984.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare a tariffe già approvate e di coefficienti di opzione in sostituzione degli analoghi in vigore presentati dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi, in Segrate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 26 gennaio, 26 giugno e 6 luglio 1983 della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano), intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare a tariffe già approvate e di coefficienti di opzione, in sostituzione degli analoghi in vigore;

Vista la nota in data 5 giugno 1984, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione assicurata da applicare a tariffe già approvate ed i seguenti coefficienti di opzione, in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalle società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano):

condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione sulla vita n. 22, mista a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1978;

condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione sulla vita n. 72/VR (m-f), rendita vitalizia differita, a premio annuo costante con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 16 marzo 1962;

condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione assicurata, da applicare alla tariffa di assicurazione sulla vita n. 3, vita intera a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1978;

condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di capitalizzazione, a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 2 luglio 1979;

regolamento per la gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative, mista ordinaria, vita intera, rendita vitalizia e capitalizzazione;

tassi di premio per la conversione della rendita annua vitalizia assicurata in un capitale liquidabile in contanti, in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 16 marzo 1962;

tassi di premio per la conversione del capitale assicurato a scadenza una rendita annua vitalizia, in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 16 marzo 1962.

Art. 2.

La S.p.a. La Minerva vita e rami diversi è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(4471)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 12 luglio 1984, n. **527**.

Autorizzazione alla « Lega nazionale per la difesa del cane », in Milano, ad accettare una eredità.

N. 527. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la « Lega nazionale per la difesa del cane », in Milano, viene autorizzata ad accettare l'eredità, consistente nella quota di un terzo del patrimonio della *de cuius*, valutato, all'epoca della pubblicazione del testamento, in L. 150.000.000 circa, somma suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto alla successiva utilizzazione del patrimonio ed al pagamento di debiti di varia natura gravanti sull'eredità, disposta dalla sig.ra Susanna Marianna De Maria ved. D'Addario con testamento olografo 20 gennaio 1975, pubblicato in data 15 maggio 1975, n. 25908/7359 di repertorio, a rogito dott. Gilberto Colalelli, notaio in Roma, registrato a Roma in data 19 maggio 1975 al n. 4034.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1984
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 320

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 aprile 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fratelli Variola S.p.a., in Trieste, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarila, con sede e stabilimento in Morciano di Romagna, già Sarila arredamento, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*); della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerboni Brocce di Torino, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, stabilimenti in Torino-Dora, Torino-Stura, Spineto Marengo (Alessandria) e Cuneo, frazione Ronchi, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fergat, con sede e stabilimento in Rivoli (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferroadriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rockwell CVC Omevi, con sede in Torino e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Del Mella, con sede e stabilimento in Ghedi (Brescia), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS 3/121 disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progeto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 5 ottobre 1982 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministerile 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henkel chimica, con sede in Lomazzo e stabilimenti in Lomazzo e Fino Mornasco (Como), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Redaelli & C., con sede in Lissone e stabilimento in Lesmo, frazione Peregallo (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Amco, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 gennaio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra contatori, con sede e stabilimento in Gavirate (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Romanazzi, con sede e stabilimento in Roma, è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.L.M. italiana, con sede e stabilimento in Cisterna (Latina), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica Torre, ora Dryton ceramiche, in Salvaterra Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 28 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arpellino Vittorio, con sede e stabilimento in Ciriè (Torino), è prolungata al 23 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Montevivo, con sede in Firenze e stabilimento di Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Attrezzeria fabrianese di Gatti Siro & C di Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monina ceramiche artistiche di Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 21 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1983 al 18 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.V.A.I., con sede e stabilimento in Sangiano (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 5 luglio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetrerie Piantini di Castelfranco di Sopra (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1983 al 30 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova valigeria moderna, in S. Savino di Montecolombo (Forlì), è prolungata al 19 luglio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paini Vigilio, con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 18 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint sud di Roma, è prolungata al 18 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, sede in Milano, servizio mensa presso ditta Sisma, stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 28 febbraio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 4 luglio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 dicembre 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cifa impianti e macchine, con sede e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.O., con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solvay, con sede in Rosignano Solvay e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova valigeria di Campospinoso, con sede e stabilimento in Campospinoso (Pavia), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C.S.A. - Officine meccaniche Gigardi, con sede in Milano e stabilimenti in Bollate (Milano) e Gattico (Novara), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat cavi, con sede in Torino e stabilimento in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pentole Moneta, con sede legale in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento in Arpaia (Benevento), è prolungata al 1° settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 18 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carpenteria campana, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.M. - Industria poligrafica meridionale, con stabilimento in Qualiano (Napoli). e prolungata all'8 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Coral industrie, con sede e stabilimento in Fuorni (Salerno), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnaval, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantiere navale Ferbex, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.S.A. - Industria spray alimentare, con sede in Napoli e stabilimento in Arco Felice (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abla Fashion For Men, con sede e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La Meritermica, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine meccaniche A. Cipriani, con sede sociale e stabilimento in Pollena di Trocchia (Napoli), è prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Florence di Scarperia (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Porto Marghera (Venezia), ora S.I.P.A. S.p.a., è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.E.T.T.E. di Firenze, ufficio di Crotone (Catanzaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 luglio 1980 al 25 gennaio 1981.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Vercelli, ora Chatillon S.p.a., è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costa, con stabilimento in Castellaneta (Taranto), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura goriziana di Gorizia, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.D.P. già Deterchimica di S. Mariano di Corciano (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Attrezzeria fabrianese di Gatti Siro e C. di Fabriano (Ancona), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monina, ceramiche artistiche, in Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 21 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 18 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.V.A.I., con sede e stabilimento in Sangiano (Varese), è prolungata al 4 ottobre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetrerie Piantini di Castelfranco di Sopra (Arezzo), è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova valigeria moderna, con sede in S. Savino di Montecolombo (Forlì), è prolungata al 16 ottobre 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paini Vigilio, con sede e stabilimento in Verona, è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Teleprint sud di Roma, è prolungata al 18 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini, con sede in Milano, servizio mensa presso ditta Sisma e stabilimento in Villadossola (Novara), è prolungata al 29 maggio 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Monina, ceramiche artistiche in Gualdo Tadino (Perugia), è prolungata al 21 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laverda Trento di Gardolo di Trento (Trento), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.V.A.I. con sede e stabilimento in Sangiano (Varese), è prolungata al 3 gennaio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetrerie Piantini di Castelfranco di Sopra (Arezzo), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4242)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 3 luglio 1984 la gestione commissariale della società cooperativa « Sabrimar » Società cooperativa edilizia a r.l., in Marino (Roma), è stata prorogata fino al 2 dicembre 1984 e l'avv. Dario Caniglia è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Severino Serrao.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1984 il rag. Alberto Tavani è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a r.l. « Coop.R.A. Cooperativa regionale autodemolitori », in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto 2 agosto 1983, in sostituzione dell'avvocato Amilcare Dorigo.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1984 la gestione commissariale della società cooperativa « D.E.V.A. Distribuzione e vendita alimentari Soc. coop. di lavoro a r.l. », in Roma, è stata prorogata fino al 2 dicembre 1984 e l'avv. Dario Caniglia è stato nominato commissario governativo in sostituzione dell'avv. Amilcare Dorigo.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « A.S.A. Agricoltori sessani associati Soc. coop. a r.l. », in Caserta, costituita il 18 novembre 1978 per rogito notaio dott. Giovanni Lupoli ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi l'avv. Luigi Iannettone.

(4004)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassani Ticino, con sede in Milano e stabilimenti in Varese e Bodio (Varese), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° settembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica pisana, con sede legale in Pisa e stabilimenti in Caserta, Savigliano (Cuneo) e Torino, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.I.F. Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma e deposito in Napoli, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 19 ottobre 1983 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, stabilimento di Bertinoro (Forlì), già Cementegola S.p.a., che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 11 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Petroltubi, con sede legale e stabilimento in Castelsangiovanni (Piacenza), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° dicembre 1983 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bassani Ticino, con sede in Milano e stabilimenti in Varese e Bodio (Varese), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° luglio 1984 al 31 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 12 luglio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.I.F Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma e deposito in Napoli, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(4569)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 35, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Schio (Vicenza). — Per l'immediata e coraggiosa resistenza opposta all'occupazione nazista da larga parte dei suoi cittadini, operanti in aiuto dei perseguitati, a sostegno o partecipi delle formazioni armate dislocate sui monti circonvicini, in opposizione nelle fabbriche contro soprusi e minacce, in una costante e lunga lotta alla quale la città di Schio ha dato un alto tributo di sofferenze, di caduti e di deportati nei campi di sterminio, per riaffermare i valori di libertà. — Schio, 8 settembre 1943-29 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1984, registro n. 26 Difesa, foglio n. 48, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'oro

Comune di Imola (Bologna). — Forte di tradizioni popolari e democratiche, dava vita, subito dopo l'8 settembre 1943, ad un attivo movimento di resistenza costituendo i primi nuclei partigiani di montagna. Nonostante perdite iniziali e dure rappresaglie nazifasciste, la popolazione dell'imolese continuava fieramente la lotta, rivendicando, con il sangue versato anche dalle sue indomite donne, pace e libertà e difendendo il patrimonio agricolo e industriale della propria terra. Reparti della 36ª brigata Garibaldi « A. Bianconcini » costituirono una continua minaccia alle spalle del nemico e, durante l'offensiva angloamericana contro la linea gotica, cedettero agli alleati importanti posizioni strategiche. Raggiunta dalla linea del fuoco, Imola subiva, durante cinque mesi, il martirio dei bombardamenti, aerei e terrestri, delle vessazioni nemiche, delle deportazioni e dei massacri. Il 14 aprile 1945, partigiani delle brigate G.A.P. e S.A.P., presidiata la città, la consegnavano agli alleati, mentre, combattendo nei gruppi di combattimento del nuovo Esercito italiano « Cremona » e « Folgore », altri suoi figli continuavano la lotta fino alla liberazione dell'Italia settentrionale. — Imola, 8 settembre 1943-14 aprile 1945.

(4306)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 167

Corso dei cambi del 27 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1778,750	1778,750	1778,80	1778,750	1777,50	1778,75	1778,750	1778,750	1778,750	1778,75
Marco germanico	619,450	619,450	619,40	619,450	619,25	619,42	619,400	619,450	619,450	619,45
Franco francese	201,760	201,760	201,60	201,760	201,50	201,73	201,700	201,760	201,760	201,76
Fiorino olandese	549,430	549,430	549,30	549,430	549,11	549,34	549,250	549,430	549,430	549,43
Franco belga	30,709	30,709	30,70	30,709	30,68	30,70	30,707	30,709	30,709	30,70
Lira sterlina	2323,800	2323,800	2327 —	2323,800	2328,10	2324,45	2325,100	2323,800	2323,800	2323,80
Lira irlandese	1910,900	1910,900	1912 —	1910,900	1909,90	1911,70	1912,500	1910,900	1910,900	—
Corona danese	170,220	170,220	170,30	170,220	170,10	170,22	170,230	170,220	170,220	170,22
E.C.U.	1384,800	1384,800	1384 —	1384,800	1384,45	1384,85	1384,900	1384,800	1384,800	1384,80
Dollaro canadese	1367,500	1367,500	1370 —	1367,500	1368,30	1368,55	1369,600	1367,500	1367,500	1367,70
Yen giapponese	7,382	7,382	7,38	7,382	7,38	7,38	7,382	7,382	7,382	7,38
Franco svizzero	744,400	744,400	744,05	744,400	743,52	744,60	744,800	744,400	744,400	744,40
Scellino austriaco	88,158	88,158	88,16	88,158	88,10	88,14	88,130	88,158	88,158	88,15
Corona norvegese	215,100	215,100	215,05	215,100	214,93	215,10	215,100	215,100	215,100	215,10
Corona svedese	214,090	214,090	213,90	214,090	213,92	214,08	214,080	214,090	214,090	214,09
FIM	294,430	294,430	294,50	294,430	294,26	294,51	294,600	294,430	294,430	—
Escudo portoghese	11,860	11,860	11,80	11,860	11,81	11,83	11,800	11,860	11,860	11,86
Peseta spagnola	10,824	10,824	10,83	10,824	10,81	10,82	10,827	10,824	10,824	10,84

Media dei titoli del 27 agosto 1984

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	64,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,400
» 6 % » » 1971-86	89,525
» 6 % » » 1972-87	88,550
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,175
» 10 % » » 1977-92	96,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,075
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,150
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,200
» » » » 1- 2-1983/85	100,150
» » » » 1- 3-1983/85	100,400
» » » » 1- 4-1983/85	100,275
» » » » 1- 5-1983/85	100,275
» » » » 1- 6-1983/85	100,800
» » » » 1- 1-1982/86	101,725
» » » » 1- 3-1982/86	101,850
» » » » 1- 5-1982/86	101,850
» » » » 1- 6-1982/86	101,550
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,900
» » » » 1- 9-1982/86	101,875
» » » » 1-10-1982/86	101,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1982/86	101,750
» » » » 1-12-1982/86	101,800
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1983/86	100,100
» » » » 1- 9-1983/86	100,350
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87	101,825
» » » » 1- 3-1983/87	101,900
» » » » 1- 4-1983/87	101,425
» » » » 1- 5-1983/87	101,475
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,250
» » » » 1-12-1983/87	101,425
» » » » 1- 7-1983/88	101,650
» » » » 1- 8-1983/88	101,550
» » » » 1- 9-1983/88	101,675
» » » » 1-10-1983/88	101,425
» » » » 1- 1-1984/88	100,125
» » » » 1- 2-1984/88	99,750
» » » » 1-11-1983/90	101,350
» » » » 1-12-1983/90	101,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,375
» » » » 1- 2-1984/91	101,375
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,550
» » » 18 % 1- 1-1985	100,900
» » » 17 % 1- 5-1985	101,450
» » » 17 % 1- 7-1985	101,900
» » » 17 % 1-10-1985	101,750
» » » 16 % 1- 1-1986	101,700
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,525
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,025
» » » » 22-11-1982/89 13 %	106,125
» » » » 1983/90 11,50 %	100,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1778,750
Marco germanico	619,425
Franco francese	201,730
Fiorino olandese	549,340
Franco belga	30,708
Lira sterlina	2324,450
Lira irlandese	1911,700
Corona danese	170,225
E.C.U.	1384,850
Dollaro canadese	1368,550
Yen giapponese	7,382
Franco svizzero	744,600
Scellino austriaco	88,144
Corona norvegese	215,100
Corona svedese	214,085
FIM	294,515
Escudo portoghese	11,830
Peseta spagnola	10,825

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 28 agosto 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1789,600	1789,600	1789,55	1789,600	1789,50	1789,55	1789,500	1789,600	1789,600	1789,60
Marco germanico	618,450	618,450	619,10	618,450	619,49	618,42	618,400	618,450	618,450	614,45
Franco francese	201,440	201,440	201,80	201,440	201,60	201,42	201,400	201,440	201,440	201,44
Fiorino olandese	548,400	548,400	548,75	548,400	549,30	548,42	548,450	548,400	548,400	548,40
Franco belga	30,656	30,656	30,68	30,656	30,68	30,76	30,671	30,656	30,656	30,65
Lira sterlina	2338,700	2338,700	2344 —	2338,700	2342 —	2338,47	2338,250	2338,700	2338,700	2338,70
Lira irlandese	1906,800	1906,800	1910 —	1906,800	1909 —	1907,90	1909 —	1906,800	1906,800	—
Corona danese	170,050	170,050	170,25	170,050	170,10	170,07	170,090	170,050	170,050	170,05
E.C.U.	1384,700	1384,700	1385 —	1384,700	1384,45	1384,67	1384,650	1384,700	1384,700	1384,70
Dollaro canadese	1376,050	1376,050	1377 —	1376,050	1377,70	1376,07	1376,100	1376,050	1376,050	1376,05
Yen giapponese	7,392	7,392	7,3850	7,392	7,38	7,39	7,388	7,392	7,392	7,39
Franco svizzero	743,950	743,950	744,15	743,950	743,52	743,92	743,900	743,950	743,950	743,95
Scellino austriaco	87,980	87,980	88,10	87,980	88,10	87,98	87,980	87,980	87,980	87,98
Corona norvegese	215,360	215,360	215,30	215,360	214,93	215,25	215,350	215,360	215,360	215,36
Corona svedese	214,730	214,730	214,60	214,730	213,92	214,66	214,600	214,730	214,730	214,73
FIM	294,650	294,650	295 —	294,650	294,26	294,67	294,700	294,650	294,650	—
Escudo portoghese	11,800	11,800	11,86	11,800	11,81	11,81	11,830	11,800	11,800	11,80
Peseta spagnola	10,830	10,830	10,85	10,830	10,81	10,83	10,830	10,830	10,830	10,83

Media dei titoli del 28 agosto 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	92,400
» 6 % » » 1971-86	89,525
» 6 % » » 1972-87	88,500
» 9 % » » 1975-90	91 —
» 9 % » » 1976-91	88,175
» 10 % » » 1977-92	96,625
» 12 % (Beni Esteri 1980)	91,550
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	93,075
» » » 1-4-1981/86 16 %	101,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	104,250
» » » TR 2,5% 1983/93	91 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 9-1982/84	99,975
» » » » 1-10-1982/84	100 —
» » » » 1-11-1982/84	100,125
» » » » 1-12-1982/84	100,350
» » » » 1- 1-1983/85	100,175
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,325
» » » » 1- 4-1983/85	100,300
» » » » 1- 5-1983/85	100,250
» » » » 1- 6-1983/85	100,700
» » » » 1- 1-1982/86	101,700
» » » » 1- 3-1982/86	101,900
» » » » 1- 5-1982/86	101,850
» » » » 1- 6-1982/86	101,700
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,675
» » » » 1- 9-1982/86	102,050
» » » » 1-10-1982/86	101,500
» » » » 1-11-1982/86	101,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1982/86	101,625
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1983/86	100,375
» » » » 1-10-1983/86	100,125
» » » » 1- 1-1983/87	101,875
» » » » 1- 2-1983/87	101,875
» » » » 1- 3-1983/87	101,850
» » » » 1- 4-1983/87	101,450
» » » » 1- 5-1983/87	101,625
» » » » 1- 6-1983/87	101,525
» » » » 1-11-1983/87	100,200
» » » » 1-12-1983/87	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	101,600
» » » » 1- 8-1983/88	101,650
» » » » 1- 9-1983/88	101,500
» » » » 1-10-1983/88	101,525
» » » » 1- 1-1984/88	100,050
» » » » 1- 2-1984/88	99,800
» » » » 1-11-1983/90	101,400
» » » » 1-12-1983/90	101,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,375
» » » » 1- 2-1984/91	101,375
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1984	99,650
» » » 18 % 1- 1-1985	100,850
» » » 17 % 1- 5-1985	101,250
» » » 17 % 1- 7-1985	101,825
» » » 17 % 1-10-1985	101,800
» » » 16 % 1- 1-1986	101,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,625
» » » » 1983/90 11,50 %	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 agosto 1984

Dollaro USA	1789,550	Lira irlandese	1907,900	Scellino austriaco	87,980
Marco germanico	618,425	Corona danese	170,070	Corona norvegese	215,355
Franco francese	201,420	E.C.U.	1384,670	Corona svedese	214,665
Fiorino olandese	548,425	Dollaro canadese	1376,075	FIM	294,675
Franco belga	30,663	Yen giapponese	7,390	Escudo portoghese	11,815
Lira sterlina	2338,475	Franco svizzero	743,925	Peseta spagnola	10,830

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Agrilevante - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e della zootecnia », che avrà luogo a Bari dal 7 al 17 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale », che avrà luogo a Bari dal 7 al 17 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Edilevante - Salone internazionale di materiali, attrezzature e macchinari per l'edilizia e il movimento di terra, prefabbricati e condizionamento », che avrà luogo a Bari dal 7 al 17 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra nazionale delle sementi e delle attrezzature sementiere », che avrà luogo a Vicenza dal 15 al 17 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Salone internazionale del mobile », che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Euroluce - Salone internazionale della illuminazione », che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella « Mostra internazionale della gemmologia, mineralogia, paleontologia, strumenti gemmologici, macchinari ed attrezzature per preziosi », che avrà luogo a Vicenza dal 29 settembre al 3 ottobre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito; Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo; Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale », che avrà luogo a Padova dal 21 al 23 settembre 1984.

Con decreto ministeriale 16 luglio 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel « Modalevante - Salone internazionale della moda per uomo, donna e bimbo », che avrà luogo a Bari dal 21 al 24 settembre 1984.

(3981)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 le ditte sottoelencate sono state riconosciute, a termine dell'art. 9 della legge numero 1096/71 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, costitutori delle varietà a fianco elencate:

Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno:

asparago: « Diego »;
fagiolino: « Arcano »;
fagiolo: « Giulia », « Grazia », « Lena », « Lodino », « Minia », « Patrizia », « Morena », « Monviso »;

Sisforaggera - Società italiana sementi S.p.a. - Bologna:
riso: « Molo »;

American Seeds Company Italia - Abano Terme (Padova):
mais: « Nevada », « Ontario »;

Ammon fitochimica S.p.a. - Bolzano:
mais: « Glory »;

Dr. Michael Holiday Arnold del Plant Breeding Institute Trumpington - Cambrige (Gran Bretagna):
patata: « Maris Bard », « Maris Piper »;

Dr. John Rodger Love dello Scottish Crop Resarch Institute Pentlandfield - Roslin (Gran Bretagna):
patata: « Pentland Dell ».

Con decreto ministeriale 10 luglio 1984 sono iscritte, nei registri nazionali, le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Responsabile della conservazione in purezza
Barbabietola da zucchero:	
Bucaneer	Bush Johnsons Ltd Woodham Mortimer - Regno Unito
Bugel	Bush Johnsons Ltd Woodham Mortimer - Regno Unito
Bushel	Bush Johnsons Ltd Woodham Mortimer - Regno Unito
Bussola	Bush Johnsons Ltd Woodham Mortimer - Regno Unito
Chantal	Delitzsch Pflanzenzucht, GmbH Northeim 14 (RFT)
Columbia	Delitzsch Pflanzenzucht, GmbH Northeim 14 (RFT)
Gemini	Delitzsch Pflanzenzucht, GmbH Northeim 14 (RFT)
Helena	Koninliike Beetwortelzaad Kuhn e Co B.V. Naarden (NL)
Suprafort	D.J. Van der Have - Kapelle (NL)

Con decreto ministeriale 18 giugno 1984 è stata autorizzata, fino al 30 giugno 1984, la certificazione e la commercializzazione di sementi di riso con un contenuto massimo di grani rossi non superiore a 10 in un campione di g 500, relativamente alle sementi della categoria « sementi certificate della 2ª riproduzione » della seguente varietà e per il quantitativo a fianco indicato:

Lomelliono q 2000.

Il cartellino ufficiale delle suddette sementi deve contenere la dizione « contenuto massimo di grani rossi 10 per 500 g ».

(3824)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Fabel manifatture, in Alba Adriatica

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 8.604.666, dovuto dalla S.p.a. Fabel manifatture, in Alba Adriatica, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984, con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Teramo è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4500)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bolognesi Carlo, in S. Giuliano Terme

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 5.095.200, dovuto dalla ditta Bolognesi Carlo, in S. Giuliano Terme, frazione Colignola, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4501)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.a.s. Tessitura Mello Fernando e figlio, in Biella

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 50.482.211, dovuto dalla S.a.s. Tessitura Mello Fernando e figlio, in Biella, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4502)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Termini Alfredo, in Sulmona

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 69.300.800, dovuto dalla ditta Termini Alfredo, in Sulmona, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1984, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di L'Aquila è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti chi si rendessero necessari.

(4503)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Vita, in Biella, quale incorporante la S.p.a. ATA e la S.p.a. La Rotonda.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 90.276.562, dovuto dalla S.p.a. Vita, in Biella, quale incorporante le società ATA e La Rotonda, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Vercelli è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4504)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bandini Battista, in Dovadola

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 14.532.840, dovuto dalla ditta Bandini Battista, in Dovadola, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui allo art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Forlì è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4505)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Terreni Piero, in Pisa-Ospedaletto

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 il pagamento del residuo carico tributario, ammontante a L. 10.305.000, dovuto dalla ditta Terreni Piero, in Pisa-Ospedaletto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in due rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(4506)

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Bulla Vincenzo, in Gussago

Con decreto ministeriale 10 agosto 1984 la riscossione del carico tributario di L. 161.306.200, dovuto dalla ditta Bulla Vincenzo, in Gussago, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Brescia, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata ditta. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(4507)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Sono riconosciuti e classificati nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza con la denominazione «cartuccia per sondaggi petroliferi» i seguenti oggetti esplodenti, prodotti dalla società Pengo Industries di Forth Worth, Texas:

A. 1) Carica cava di gomma e acciaio, da 4", contenente grammi 19 di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 022-4000-104;

2) Carica cava di gomma e acciaio, da 3 3/8", contenente grammi 14 di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 022-3375-102;

3) Carica cava di ceramica, internamente metallizzata, da 2 1/8", contenente grammi 22 di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 017-21251/302;

4) Carica cava di ceramica, internamente metallizzata, da 1 11/16", contenente grammi 13 di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 017-1687-302;

5) Carica cava di acciaio, protetta esteriormente con alluminio e rivestita internamente di rame, da 2", contenente grammi 6 di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 021-2000-104;

6) Carica cava di acciaio, protetta esternamente con alluminio e rivestita internamente di rame, da 1 9/16", contenente grammi 3 di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 021-1562-104;

7) Carica cava di acciaio, rivestita internamente di rame, da 2 1/8", contenente 22 grammi di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 020-2125-502.

B. 1) Carica tagliatubi in alluminio, da 1 13/16", contenente grammi 8 di Hexogene (T4), catalogo 024-1812-001;

2) Carica tagliatubi in alluminio, da 2 1/4", contenente grammi 18 di Hexogene (T4), catalogo 024-1812-001;

3) Carica tagliatubi in alluminio, da 2 1/2", contenente 22 grammi di Hexogene (T4), catalogo 024-2500-001;

4) Carica tagliatubi in alluminio, da 3 7/16", contenente grammi 115,5 di Hexogene (T4) suddiviso in 8 segmenti da 14 grammi, più una pasticca da 0,5 grammi, catalogo 024-3437-034;

5) Carica tagliatubi in alluminio, da 4", contenente 141 grammi di Hexogene (T4), suddiviso in 10 segmenti da 14 grammi, più una pasticca da 1 grammo, catalogo 024-4000-034.

Sono altresì riconosciute e classificate nella categoria II, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza le seguenti micce detonanti prodotte dalla società Pengo Industries di Fort Worth (Texas):

C. 1) Miccia detonante con involucro di fibre tessili, rivestito esternamente di nailon contenente grammi 17 per metro lineare di Hexogene (T4), oppure di Octogene, catalogo 016-0352-001;

2) Miccia detonante, con involucro di fibre tessili, rivestito esternamente di nailon contenente grammi 8,5 per metro lineare di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 016-0352-011;

3) Miccia detonante, involucro di fibre tessili, rivestito esternamente di nailon, contenente grammi 5,31 per metro lineare di Hexogene (T4) oppure di Octogene, catalogo 016-0325-013.

Sono pure riconosciuti e classificati nella categoria III dello allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza i seguenti inneschi elettrici (detonatori elettrici) prodotti dalla società Pengo Industries di Forth Worth (Texas):

D. 1) Innesco elettrico con capsula di alluminio, contenente grammi 0,80 di esanitrostilbene e grammi 0,20 di azoturo di piombo, catalogo 016-0111-001, denominato in U.S.A. « Fuze 475° F G.21 »;

2) Innesco elettrico con capsula di rame, contenente grami 0,68 di Hexogene (T4) e grammi 0,39 di azoturo di piombo, catalogo 016-0101-003 denominato in U.S.A. « Fuse Assy 325° F E.97 »;

3) Innesco elettrico con capsula di alluminio, contenente grammi 0,32 di Hexogene (T4) e grammi 0,20 di azoturo di piombo, catalogo 016-0100-001, denominato in U.S.A. « Fuze Assy 325° F Tubing cutter detonator E/2 B M »;

4) Innesco secondario (per miccia detonante), capsula di alluminio, contenente grammi 0,65 di Hexogene (T4), catalogo 016-0120-005, denominato in U.S.A. come Detonating Fuze Assy 325° F P. 325.

E. 1) E' riconosciuta e classificata nella categoria II, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza, la « cartuccia per sondaggi petroliferi » prodotta dalla società Baker Oil Tools Inc. (U.S.A.) costituita da un cilindro di bakelite contenente grammi 300 di un esplosivo, costituito da asfalto (pece dura) 12 %, nitrato di stronzio 20 %, perclorato di potassio 68 %. La cartuccia viene denominata in U.S.A. « Power Charge Tipo E »;

2) E' riconosciuto e classificato nella categoria V, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di pubblica sicurezza l'accenditore prodotto dalla società Baker Oil Tools Inc. (U.S.A.) e costituito da grammi 0,9 di polvere nera contenuta in una capsula di alluminio, denominato in U.S.A. con Baker Model B.P.2 Firing Head Igniter.

(4047)

Riconoscimento del giocattolo pirico denominato « 015 Raudi »

L'artificio denominato « 015 Raudi », fabbricato dalla Pyrotechnische Fabriken Hans Moog H. Nikolaus di Wuppertal - Ronsdorf (Repubblica federale tedesca), già riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria IV dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico, viene classificato, a seguito di nuovo esame, nella categoria V del citato allegato.

(4048)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 7 agosto 1984: « Norme tecnico-funzionali per la immissione in circolazione delle macchine operatrici ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 235 del 27 agosto 1984).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, all'ultimo comma dell'art. 6, dove è scritto: « ..., devono marciare su aree pubbliche a *velocità non inferiori* a 40 km/h », leggasi: « ..., devono marciare su aree pubbliche a *velocità inferiore* a 40 km/h ».

(4528)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE

Interventi per la riorganizzazione ed il risanamento dei comparti dell'elettronica civile e componentistica ai sensi della legge n. 63/1982.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 giugno 1984, il CIPI ha approvato le linee programmatiche contenute nel piano d'intervento 1984-88 predisposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la riorganizzazione e il risanamento della società Musicalnastro S.p.a.

Nel quadro delle esigenze finanziarie prospettate nell'anzidetto piano d'intervento, si autorizza la REL S.p.a. ad assumere partecipazioni al capitale sociale della suddetta società, per un importo pari a 500 milioni di lire.

La stessa REL è, altresì, autorizzata a concedere, in una o più tranches, finanziamenti per un importo massimo di 2000 milioni di lire

La finanziaria pubblica dovrà definire, inoltre, le modalità e i tempi di erogazione del finanziamento e del citato aumento di capitale in armonia con la realizzazione del previsto piano di intervento.

Con deliberazione adottata nella seduta del 12 giugno 1984, il CIPI ha approvato, nelle sue linee generali, il piano proposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la ristrutturazione delle produzioni relative alle società Panta S.p.a. e CBD Electronic S.r.l., subordinatamente all'osservanza delle seguenti indicazioni e modalità:

1. E' autorizzata la costituzione di una società denominata « Panta Electronics S.p.a. » composta dalla Panta S.p.a. e CBD Electronic S.r.l. e dalla REL S.p.a. Le partecipazioni delle tre società al capitale della costituenda società sono fissate nelle seguenti misure: 43,75% quella della Panta S.p.a.; 31,25% quella della CBD Electronic S.r.l. e 25% quella della REL S.p.a.

La partecipazione al capitale sociale della costituenda società sarà effettuata: da parte della REL S.p.a., mediante versamento in contanti fino ad un importo massimo di lire 1.000 milioni; da parte della Panta S.p.a., mediante conferimento di beni e versamenti in contanti per 1.750 milioni; da parte della CBD Electronic S.r.l., mediante conferimento di beni e versamento in contanti per lire 1.250 milioni.

Il complesso dei beni da conferire dovrà formare oggetto di verifica da parte di una società di valutazione incaricata dalla REL.

2. La REL S.p.a. è altresì autorizzata a concedere finanziamenti per un importo di 1.500 milioni di lire. Le modalità ed i tempi di erogazione del finanziamento e del sopraddetto aumento di capitale sociale saranno definiti dalla finanziaria pubblica in armonia con la realizzazione del piano d'intervento.

3. La partecipazione della GEPI è subordinata all'osservanza delle direttive emanate da questo Comitato, in ordine al disimpegno delle partecipazioni della GEPI nelle società localizzate nel centro-nord.

(4558)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario governativo della società cooperativa « Società agricola cooperativa di Subit a r.l. », in Subit di Attimis.

Con deliberazione 1° agosto 1984, n. 3724, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della « Società agricola cooperativa di Subit a r.l. », in Subit di Attimis, costituita il 17 luglio 1932 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri di Udine ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi il dott. Gianluigi Tavano residente in Udine, via Aquileia, 11/2.

(4379)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario della prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

La prova scritta dell'esame di idoneità per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva del personale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 ottobre 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 15 dicembre 1980, avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8,30 del giorno 19 settembre 1984.

(4531)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università dell'Aquila degli Abruzzi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di cardiologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Rettore dell'Università degli studi dell'Aquila Servizio personale Piazza Annunziata, 1 67100 L'Aquila.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università dell'Aquila, piazza Annunziata, 1 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4523)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Foligno

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foligno (Perugia);

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1982, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Foligno, nell'ordine appresso indicato:

1) Guido Pasquale	punti	88,917	su 132
2) D'Angelo Domenico	»	88,104	»
3) Patriarca Emilio	»	85,933	»
4) Giacomelli Alvaro	»	85,430	»
5) Lauria Rocco	»	84,498	»
6) Pecora Vito	»	83,766	»
7) Baroni Rolando	»	83,372	»
8) Recchia Ezio	»	83,177	»
9) Guasticchi Giancarlo	»	82,939	»
10) La Rocca Pietro	»	82,936	»
11) Frisullo Vincenzo	»	82,202	»
12) Deyana Luca	»	81,733	»
13) Ciccone Saverio	»	81,563	»
14) Savino Giuseppe	»	81,333	»
15) Buccheri Ugo	»	79,550	»
16) Gianfranchi Cleto Ruggero	»	79,104	»
17) Silvestri Boris	»	78,952	»
18) Marazzina Felice	»	78,750	»
19) Gotelli Giorgio	»	78,748	»
20) Federici Glauco	»	78,627	»
21) Fisicaro Antonio	»	78,390	»
22) Pesente Elio	»	77,976	»
23) Aprile Pietro Maria	»	77,527	»
24) Caldarella Antonino	»	77,401	»
25) Paoluzzi Remo	»	77,219	»
26) Agnoli Mario	»	77,195	»
27) Lucchini Lino	»	77,080	»
28) Gobbi Ampelio	»	77,013	»
29) Rizzo Guido	»	76,409	»
30) Onofri Ermanno	»	76,382	»
31) Picone Crescenzo	»	76,381	»
32) Di Caprio Salvatore	»	75,866	»
33) Converti Carlo	»	75,766	»
34) Matarese Francesco	»	75,361	»
35) Domina Mariano	»	74,986	»
36) Dall'Aglio Nico	»	74,750	»
37) Frisi Doro	»	74,566	»
38) Scorza Saverio	»	74,446	»
39) De Felice Renato	»	74,214	»
40) Muriana Giuseppe	»	74,072	»
41) Faillace Peppino	»	73,926	»
42) Brun Flavio	»	73,646	»
43) Bruni Ugo	»	73,609	»
44) Nardelli Antonio	»	73,459	»
45) Barbero Angelo	»	73,450	»
46) Campagnari Gustavo	»	72,897	»
47) Nucci Leopoldo	»	72,633	»
48) Caccavale Antonio	»	72,269	»
49) Pagani Carlo	»	72,242	»
50) Luchetti Loreto	»	72,033	»
51) Tabarrini Agostino	»	71,818	»
52) Galatro Vittorio	»	71,768	»
53) Franco Giacomino	»	71,740	»
54) Gigliotti Giovanni	»	71,722	»
55) Zaffanella Aldo	»	71,538	»
56) Scherillo Antonio	»	71,527	»
57) Nasuti Antonio	»	71,520	»
58) Marinelli Gaspero	»	71,240	»
59) Caleffi Esterino	»	71,221	»
60) Magoni Beniamino	»	71,099	»
61) Mingolla Aldo	»	71,083	»
62) Mileti Giuseppe	»	70,619	»
63) Patriarca Mario	»	70,520	»
64) Gambardella Sabato	»	70,466	»
65) Capuano Rosario	»	70,393	»

66) Dalla Fontana Giacomo punti 70,370 su 132
67) Castellaneta Nicola » 70,234 »
68) Nitti Gabriele . » 69,905 »
69) Gambassi Enrico . » 69,893 »
70) La Candia Michele . » 69,800 »
71) Licata Giovanni Antonio » 69,766 »
72) Vista Carlo » 69,694 »
73) Bove Romano . » 69,213 »
74) Barbara Francesco » 69,068 »
75) Di Massa Pelino . . » 68,796 »
76) Priolo Vincenzo . . » 68,563 »
77) Coniglione Sebastiano . » 68,545 »
78) Puglisi Domenico . . . » 67,863 »
79) Lentini Vincenzo . » 67,706 »
80) Panetta Paolo . . . » 67,704 »
81) Contini Graziano . » 67,547 »
82) Nigri Mario . » 67,459 »
83) Liotta Calogero » 67,199 »
84) Muzzi Vitantonio . . » 67,118 »
85) Zappalorto Flavio . » 67,100 »
86) Mastrogiovanni Carmelo . » 66,856 »
87) Caldarella Nicolò . . » 66,365 »
88) Luzzi Francesco . » 66,170 »
89) Rebecchi Renzo » 65,886 »
90) Monaco Teodoro . . » 65,809 »
91) Amico Salvatore » 65,574 »
92) Porretta Salvatore . . . . » 65,462 »
93) Costardi Felice . . » 65,149 »
94) Dragotto Antonino . » 64,999 »
95) Caruso Michele . . » 64,866 »
96) Chittaro Mario . » 64,815 »
97) Totaro Francesco . . . » 64,800 »
98) Alba Calogero . . . . . . » 64,767 »
99) Scalia Giuseppe . . . » 64,243 »
100) Pavonelli Giuseppe . . . . » 63,947 »
101) Quintino Carlo . . . . » 63,432 »
102) Martina Rolando . . . . . » 63,181 »
103) Persegati Umberto . . . » 63,142 »
104) Pipia Giuseppe . . . . » 62,566 »
105) Giordano Giovanni » 61,965 »
106) Calabrò Nicola . . . . . » 61,632 »
107) Gritti Giuseppe . . . . . » 61,066 »
108) Pedroli Alberto . . . . » 61,000 »
109) Benevole Romano . . . . . » 58,099 »
110) Velardita Francesco . . . . » 57,300 »
111) Accogli Italo . . . . . . » 55,326 »
112) Rasola Luciano . . . . . » 54,630 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1984

p. Il Ministro: CIAFFI

(4300)

Rinvio delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a sessantuno posti di segretario comunale

Sono rinviate a data da destinarsi per improvvisa indisponibilità dei locali del palazzo dei congressi - EUR in Roma le prove scritte del concorso, per esami e per titoli, a sessantuno posti di segretario comunale in prova indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 15 febbraio 1984, che si dovevano svolgere nei giorni 7 e 8 settembre 1984.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1984 verrà data comunicazione dei giorni e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere tali prove scritte.

(4532)

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per laureati per un corso di specializzazione in commercio estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, su incarico del Ministero del commercio con l'estero, bandisce un concorso per l'assegnazione di venti borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione in commercio estero che si svolgerà a Catania presso l'Istituto superiore per imprenditori e dirigenti di azienda - ISIDA.

Il corso che ha lo scopo di preparare quadri specializzati per le aziende esportatrici italiane, ha la durata di cinque mesi e comprende una prima fase didattica in aula e successivi stages in Italia e all'estero.

E' riservato a laureati in scienze politiche, economia e commercio, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali e lauree equiparate, con buona conoscenza della lingua inglese e che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del bando.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su carta da bollo con firma autenticata allegando due fotografie formato tessera e dovranno essere spedite con raccomandata A.R. entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* all'ISIDA - Piazza della Repubblica, 50 - 95131 Catania.

Il bando ed ogni altra informazione possono essere richiesti alla sede dell'ICE, via Liszt, 21, Roma tel. 06/5992588-5992401, presso le sedi periferiche dell'ICE e presso l'ISIDA.

(4541)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227